



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 09 APRILE 2024

CSA - Riunione del giorno 05 Aprile 2024

CSA 11/23/24 –Reclamo della S.S. STEFANESE VOLLEY avverso il C.U. **n. 19 del GSR CR Sicilia del 28 Marzo 2024**

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giulia Mennuni
Componente Avv. Giuseppe Bianco

La Corte Sportiva di Appello FIPAV,

- letto il reclamo ed esaminati i documenti allegati;
- sentito, all'udienza del 05/04/2024, il difensore della società reclamante, Avv. Francesco Termini, il quale insiste per l'audizione del Dirigente accompagnatore, Sig. Luca Martino, di cui agli atti esiste relativa dichiarazione, nonché nei motivi del reclamo e, in particolare, richiama il potere della Corte di adeguare nei giusti termini l'eventuale sanzione da irrogare.

La Corte si riserva.

* * *

1) In via preliminare viene sottolineata l'irrelevanza, ai fini del decidere, della eventuale audizione del Dirigente accompagnatore, Sig. Luca Martino; la dichiarazione rilasciata da quest'ultimo, per come si evince dal suo contenuto, non riguarda gli specifici fatti di cui alle sanzioni.

Per tale motivazione viene rigettata l'istanza di ammissione della prova orale.



2) Nel giudizio di cui ci si occupa è necessario vagliare la correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure in relazione ai fatti contestati, che, nel caso di specie devono considerarsi pacifici.

Riguardo ai motivi di reclamo occorre rilevare che, ex art. 2697 Cod. Civ. l'onere di provare un fatto ricade, però, su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi: “*onus probandi incumbit ei qui dicit*” e, quindi, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve, quindi, dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.

Il principio dell'onere della prova prescinde dal grado di intrinseca attendibilità delle affermazioni che una parte faccia a proprio favore, cosicché occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 29063 del 6 Ottobre 2022).

A tal riguardo questa Corte intende, preliminarmente, ribadire che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l'incontro o sul campo di gara: soprattutto ove tale rapporto sia particolarmente dettagliato nella descrizione degli addebiti.

Le risultanze degli atti ufficiali non possono, pertanto, essere disattese da mere affermazioni della parte reclamante, dirette a negare od anche solo attenuare il fatto illecito contestato, senza alcun oggettivo e probante supporto testimoniale, documentale e/o video.

A supporto delle proprie tesi la S.S. STEFANESE VOLLEY fa riferimento a presunte riprese filmate, ma non si è peritata di depositarle.

Dall'esame della documentazione versata in atti dalla società reclamante si rileva, infatti, che nessuna prova è emersa, né è stata fornita dalla ricorrente in merito al mancato proferimento delle



offese riportate ed al comportamento dei propri sostenitori, così come, invece, indicato e riportato puntualmente nel rapporto di gara in questione.

Nessuna adeguata prova contraria è stata depositata e/o richiesta dalla reclamante, né con il reclamo, né in sede di udienza: la ricorrente si è soltanto limitata ad esporre una versione dei fatti divergente dalla ricostruzione effettuata dal primo arbitro nel proprio rapporto, venendo meno al proprio *onus probandi*.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello FIPAV rigetta il reclamo proposto, confermando integralmente il C.U. del GSR CR Sicilia del 28 Marzo 2024.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 09 Aprile 2024

